

Piano Aria Integrato Regionale – PAIR 2020

Documento di sintesi

Obiettivi del Piano e ambiti di intervento

Il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020), ha come orizzonte temporale strategico di riferimento il 2020 e prevede 94 misure per il risanamento della qualità dell'aria volte a ridurre i livelli degli inquinanti sul territorio regionale e a rispettare i valori limite fissati dalla Direttiva 2008/50/CE e dal D.Lgs. 155/2010.

Sei gli ambiti di intervento del Piano: 1) gestione sostenibile delle città; 2) mobilità di persone e merci; 3) risparmio energetico e riqualificazione energetica; 4) attività produttive; 5) agricoltura; 6) acquisti verdi della pubblica amministrazione (*Green Public Procurement*).

Per quanto attiene le misure che impattano sulle imprese dei nostri settori si segnalano, in particolare, quelle inerenti **le città, la pianificazione e l'utilizzo del territorio**.

Il PAIR 2020 attribuisce infatti alle città un ruolo chiave nello sforzo volto a ridurre l'inquinamento atmosferico e fornisce, conseguentemente, spunti per attuare modelli di *smart cities* (città intelligenti che attuano politiche volte a migliorare l'efficienza energetica, il management dei rifiuti, la mobilità sostenibile) ed improntare una pianificazione territoriale che minimizzi il consumo di nuovo territorio attraverso politiche di riqualificazione e rigenerazione urbana.

Ambito di applicazione

Le misure in ambito urbano (limitazione alla circolazione, estensione delle ZTL e delle aree pedonali, ecc.) si applicano ai Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti, ovvero quelli obbligati all'adozione dei Piani Urbani del Traffico (PUT) ed ai Comuni dell'agglomerato di Bologna (artt. 13-14 delle Norme tecniche di attuazione).

I provvedimenti interesseranno i centri abitati e quindi "l'insieme di edifici delimitato lungo le vie d'accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da meno di 25 fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada" (cfr. art. 3 d.lgs. 285/1992).

Dette misure devono essere recepite all'interno di strumenti di pianificazione comunale, che ne devono assicurare l'attuazione ed il monitoraggio, e ove opportuno con ordinanza del Sindaco.

I Comuni e/o Unioni di Comuni che non rientrano tra quelli identificati dal PAIR 2020 potranno aderire in modo volontario alle misure in ambito urbano recependole nei pertinenti strumenti di pianificazione.

Misure anti-smog

Periodo di applicazione:

Dal 1° ottobre al 31 marzo, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 18:30.

Possibilità di sospendere le limitazioni nei giorni di festività.

Tra le misure indicate si segnalano in particolare quelle inerenti:

▪ **Limitazione della circolazione**

In linea con gli orientamenti dell'Unione europea, prevedono il divieto di circolazione almeno nei cd "centri abitati" per le seguenti classi di veicoli:

- **Autovetture diesel:** limitazione fino all'euro 4 a partire dal 1° ottobre 2018 ed entro il 2025 ai veicoli euro 5;
- **Autovetture benzina:** estensione misura euro 2 a partire dal 1° ottobre 2020;
- **Veicoli GPL/metano:** limitazioni euro 1 a partire dal 1° ottobre 2020;
- **Motocicli e ciclomotori:** limitazioni euro 1 al 1° ottobre 2020;
- **Mezzi commerciali:** diesel euro 4 dal 1° ottobre 2018 e diesel euro 5 entro il 2025.

Tabella di sintesi delle misure di limitazione alla circolazione:

VEICOLI INTERESSATI (Tabella 9.1.2 della Relazione Generale del Piano)				
	Classi di veicoli (autoveicoli e veicoli commerciali M1, M2, M3, N1, N2, N3)			
	Limitazioni dal 1/10/2015	Limitazioni dal 1/10/2016	Limitazioni dal 1/10/2018	Limitazioni dal 1/10/2020
Autoveicoli Benzina	<=Euro 1	<=Euro1	<=Euro 1	<=Euro 2
Autovetture Diesel	<=Euro 3	<=Euro 3	<=Euro 4	<=Euro 4
Veicoli commerciali diesel	<=Euro 2	<=Euro 3	<=Euro 4	<=Euro 4
Autoveicoli Benzina/GPLMETANO	-			<=Euro 1
Ciclomotori e motocicli	<=Euro 0	<=Euro 0	<=Euro 0	<=Euro 1

▪ **Domeniche ecologiche**

Limitazione della circolazione dalle ore 8:30 alle ore 18:30, la prima Domenica di ogni mese dal 1° ottobre al 31 marzo, con **sospensione nel periodo dall'1 dicembre al 6 gennaio** (cfr. punto 9.1.3.1 della Relazione Generale del Piano).

Sono interessati gli stessi veicoli coinvolti nelle limitazioni del traffico dal lunedì al venerdì.

Esenzioni e deroghe

Le limitazioni alla circolazione non sono previste per i veicoli con almeno 3 persone a bordo (cd *car pooling*), autoveicoli elettrici e ibridi, ciclomotori e motocicli elettrici, autoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale e altri veicoli ad uso speciale.

Eventuali **deroghe all'applicazione delle limitazioni alla circolazione** possono essere previste, mediante l'adozione di provvedimenti amministrativi tra cui le ordinanze sindacali, nei casi quali strade all'interno dei centri abitati che costituiscono vie di accesso ai parcheggi scambiatori ed alle strutture di ricovero e cura, nonché per le zone all'interno dei centri abitati non adeguatamente servite da trasporto pubblico locale (TPL).

Per quanto attiene i **veicoli oggetto di deroga ai provvedimenti di limitazione della circolazione che possono essere ricompresi nelle ordinanze sindacali** (cfr. allegato 4 Relazione generale PAIR 2020) si segnalano, tra gli altri:

- autoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale (es. furgone isotermico o coibentato, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata);
- autoveicoli per uso ufficio;
- autoveicoli per uso negozio;
- autoveicoli per uso officina;
- veicoli al servizio delle manifestazioni regolarmente autorizzate e veicoli di operatori economici che accedono o escono dai posteggi dei mercati settimanali o delle fiere autorizzate dall'Amministrazione comunale;
- veicoli adibiti al trasporto di merci deperibili;
- veicoli a servizio di persone soggiornanti presso le strutture di tipo alberghiero site nelle aree delimitate, esclusivamente per arrivare/partire dalla struttura medesima, dotati di prenotazione, oppure facendo pervenire al Corpo di Polizia Municipale, nei dieci giorni successivi, apposita attestazione vistata dalla struttura ricettiva, ovvero copia della fattura in cui risultino intestatario e targa del veicolo rilasciata dalla suddetta struttura, a condizione che la stessa sia situata all'interno del Comune.

I Comuni sono tenuti ad effettuare un certo numero di controlli annuali sul rispetto delle limitazioni della circolazione.

Misure per la riduzione dei flussi veicolari nei centri abitati

La riduzione dei flussi veicolari nei centri abitati pone come obiettivo la riduzione, entro il 2020 del 20% del traffico veicolare privato nel centro abitato rispetto a quello misurato o stimato di riferimento all'anno di adozione del Piano. A tal fine i Comuni, attraverso i PUMS (Piani Urbani della Mobilità Sostenibile), i PUT (Piani Urbani del Traffico) o i pertinenti strumenti di pianificazione comunale, adottano le politiche di disincentivo all'uso dei veicoli privati per gli spostamenti concentrandosi, principalmente, su misure quali:

- Estensione delle zone a traffico limitato (entro il 2020 il PAIR prevede la copertura minima almeno del 100% dell'area del centro storico), che possono essere collocate anche esternamente al perimetro dei centri storici in aree del centro abitato a vocazione residenziale e associativa (es. in prossimità di poli scolastici, centri sportivi, centri sociali ecc.);
- Ampliamento delle aree pedonali per una estensione complessiva pari al 20% del centro storico; anche le aree pedonali possono essere collocate esternamente al perimetro dei centri storici in zone del centro abitato a vocazione residenziale e associativa (in prossimità dei centri scolastici, sportivi e sociali ecc.);

- Incremento della mobilità ciclo-pedonale anche attraverso interventi che facilitano la convivenza non conflittuale fra mezzi motorizzati, biciclette e pedoni, mediante la moderazione del traffico (es. zone 30 km/h e zone a traffico pedonale privilegiato).

In caso di difficoltà o vincoli oggettivi di inapplicabilità territoriale di misure quali l'ampliamento delle ZTL, delle aree pedonali, degli itinerari ciclo-pedonali, tali da consentirne solo un'attuazione parziale, i **Comuni possono attuare misure integrative che siano equivalenti in termini di riduzione dei flussi veicolari nel centro abitato, ovvero che contribuiscano al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione dei flussi di traffico al 2020**. Fra le possibili misure integrative il PAIR individua: l'istituzione di zone a 30 km/h; l'aumento dei percorsi casa-scuola (pedibus, bicibus, creazione di percorsi protetti); l'aumento dei km di corsie preferenziali; l'incremento dei servizi di bike-sharing e car-sharing. Ulteriori tipologie di azioni possono essere individuate in collaborazione con gli Enti locali interessati. Dette misure integrative devono essere definite all'interno degli strumenti di pianificazione comunali pertinenti, fra i quali i PUMS/PUT.

Misure emergenziali

Il PAIR 2020 prevede misure emergenziali, da integrare con le misure emergenziali di 1° e 2° livello disposte dall'Accordo di Bacino Padano¹ (cfr. DGR n. 795 del 5 giugno 2017 e DGR n. 1412 del 25 settembre 2017), **prevedono, dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno, qualora si verifichi nelle giornate di lunedì e giovedì il superamento continuativo del valore limite giornaliero del PM10, l'applicazione di alcune misure emergenziali**, tra cui in particolare si segnalano:

- a partire dal 2020, l'estensione della limitazione della circolazione dalle 8:30 alle 18:30 anche ai veicoli diesel euro 5;
- il potenziamento dei controlli sui veicoli circolanti sulla base delle limitazioni della circolazione in vigore;
- la riduzione delle temperature di almeno un grado centigrado negli ambienti di vita riscaldati (fino a massimo 19°C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali; fino a massimo 17°C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali).

Le misure emergenziali decorrono dal giorno successivo alla comunicazione di ARPAE (ovvero martedì e venerdì) e proseguono fino al giorno di controllo successivo incluso. Nel caso in cui i giorni di controllo e/o di emissione dell'eventuale ordinanza comunale di attivazione delle misure emergenziali ricadano in giornate festive, il giorno di controllo e di decorrenza delle misure vengono rimandati al primo giorno successivo non festivo (sabato escluso).

¹ L'Accordo di Bacino padano è stato sottoscritto a Bologna, durante il G7 Ambiente del 9 giugno 2017, tra il Ministero dell'Ambiente e le Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, per l'attuazione di misure congiunte per il miglioramento della qualità dell'aria. Il testo dell'Accordo è stato approvato con delibera di Giunta regionale n. 795 del 5 giugno 2017.

MISURE EMERGENZIALI PAIR 2020 + ACCORDO DI BACINO PADANO
(in vigore dal 1° ottobre al 31 marzo)

Allerta 1° livello

DALL'1 OTTOBRE AL 31 MARZO DI OGNI ANNO se nei giorni di controllo (lunedì e giovedì) si verifica l'avvenuto superamento continuativo nei **quattro giorni antecedenti del valore limite giornaliero del PM10**, i Comuni dell'agglomerato di Bologna e i Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, della provincia in cui è avvenuto il superamento, **adottano le seguenti misure emergenziali di 1° livello, decorrenti dal giorno successivo alla comunicazione di ARPAE, aggiuntive rispetto a quanto previsto nel Piano:**

- i. divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe "3 stelle";
- ii. divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc.) di combustioni all'aperto;
- iii. la riduzione delle temperature di almeno un grado centigrado negli ambienti di vita riscaldati (fino a massimo 19°C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali; fino a massimo 17°C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali).
- iv. divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;
- v. divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono escluse dal divieto le tecniche di spandimento con interrimento immediato dei liquami e con iniezione diretta al suolo;
- vi. potenziamento dei controlli con particolare riguardo al rispetto dei divieti di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami.

Allerta di 2° livello

Se nei giorni di controllo, si verifica l'avvenuto superamento continuativo, nei 10 giorni antecedenti, del valore limite giornaliero del PM10, alle misure emergenziali di 1° livello si aggiungono ulteriori misure emergenziali (2° livello):

- divieto, decorrente dal giorno successivo alla comunicazione di ARPAE, di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe "4 stelle".